

STATUTO

L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC PIAZZA PADRE
CRISTOFORO 7

Numero REA: LC - 192106

Codice fiscale: 01461770131

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL N° 26592/18427
DI REPRIO



Paolo Panzeri
NOTAIO

-----Statuto-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

È costituita con sede nel comune di Lecco la Società Cooperativa denominata "L'ARCOBALENO Società cooperativa sociale - ONLUS".-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

-----Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa è promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di sviluppare e gestire, con particolare riferimento alla Zona Pastorale di Lecco e in stretta collaborazione con la Caritas Zonale, i servizi socio-sanitari-educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari.-----

Si prefigge di sviluppare tutte le attività necessarie e utili alla promozione pastorale e culturale della carità attuando e

	condividendo le finalità e la cultura della Fondazione Caritas	
	Ambrosiana.-----	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro ai sensi della Legge	
	381/91 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e sociale in vista dello svi-	
	luppo integrale dell'uomo, l'integrazione sociale, la cura e	
	la presa in carica di soggetti deboli, attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari educativi e assistenziali a favore	
	di soggetti in difficoltà, emarginati, e/o a rischio di emar-	
	ginazione e devianza. Nell'ambito di questo scopo, la Coopera-	
	tiva si propone di promuovere presso le comunità civili ed ec-	
	clesiali gli interventi di risposta al bisogno, la loro inte-	
	grazione con le strutture del territorio, la loro interazione	
	con le comunità per un'effettiva integrazione dei soggetti, la	
	funzione di sensibilizzazione e ricerca di modelli di inter-	
	vento innovativi e sperimentali per rispondere in maniera ade-	
	guata e significativa alle diverse forme di povertà manifesta-	
	te.-----	
	La Cooperativa si propone altresì di promuovere e/o intrapren-	
	dere iniziative formative e di sensibilizzazione per concorre-	
	re alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità	
	alla solidarietà e alla condivisione.-----	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente,	
	in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese	
	- 2 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Lecco, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Lecco.-----

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Asso-

ciativa di Federsolidarietà-Confcooperative.-----

-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari-educativi comprensivi anche di interventi terapeutici-riabilitativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati, e/o a rischio di emarginazione e devianza:-----

minori, anziani, famiglie, donne maltrattate e/o vittime della tratta, migranti e richiedenti asilo, senza dimora, persone affette da condizioni e/o malattie invalidanti che compromettono il soma e/o la psiche, persone con problemi di dipendenza e in genere persone povere ed emarginate; in particolare:-----

a) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio-sanitarieeducative e terapeutico-riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale o di assistenza domiciliare a favore di soggetti in stato di bisogno anche per conto di privati o di enti pubblici;-----

b) la stipula di convenzioni con Istituti/Enti Pubblici e con i Privati aventi per oggetto interventi a carattere socio-sanitario-educativo-assistenziali e terapeutico-riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;-----

c) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento anche professionale. Detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti Pubblici e Privati



Paolo Panzeri
NOTAIO

ti;-----

d) la gestione di:-----

- comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite

(anche a carattere familiare) e servizi socio-sanitari-

educativi per minori e adolescenti sottoposti a provvedimenti

civili-amministrativi-penali emanati dal Tribunale per i mino-

renni;-----

- di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite

(anche a carattere familiare) e servizi socio-sanitari-

educativi per adulti sottoposti a provvedimenti civili-

amministrativi-penali emanati dal Tribunale.-----

I servizi sopradescritti possono essere prestati, qualora ne-

cessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degen-

za dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case

di riposo e case di vacanza.-----

La Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la

realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento

concernenti le tecniche e le discipline richieste per inter-

venti socio-sanitari-educativi.-----

La Cooperativa potrà aderire a Consorzi di cooperative che fa-

cilitino il raggiungimento dei propri scopi sociali e che non

siano in contrasto con gli stessi.-----

La Cooperativa potrà svolgere, in Italia e all'estero, qualun-

que altra attività connessa e affine agli scopi sopra elenca-

ti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-

razioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente ai medesimi, a condizione che le attività menzionate non divengano prevalenti e con esclusione assoluta delle possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.-----

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa può integrare sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture Cooperative, Consorzi, Enti ed Organizzazioni, aventi scopo e finalità analoghe o complementari, e ciò anche assumendo partecipazioni ai detti Enti.-----

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.-----

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la



Paolo Panzeri
NOTAIO

raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata

esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-

co.-----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-

lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi

della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modifica-

tive ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finan-

ziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente

normativa.-----

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni

indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo

le modalità ivi previste.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 5 (Soci)-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-

mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-

ra di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-

	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.-----	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:-----	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----	
	2) soci volontari, persone fisiche e organizzazioni di volon-	
	tariato di cui la legge 261/91 che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi	
	e per gli effetti della L. 381/91;-----	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della Cooperativa.-----	
	4) soci sovventori, che potranno partecipare a programmi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale.-----	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali o comunque lo sviluppo	
	- 8 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

di attività a carattere solidaristico.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente Statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

-----Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25, punto primo lettera b), del presente Statuto.-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.-----

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi



Paolo Panzeri
NOTAIO

dell'art. 2346 del codice civile.-----

----Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 26.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).-

-----Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee della società:-----

- 1 voto per conferimento non superiore a 30.000 Euro-----

- 2 voti per conferimento non superiore a 60.000 Euro-----

- 3 voti per conferimento non superiore a 90.000 Euro-----

- 4 voti per conferimento non superiore a 120.000 Euro-----

- 5 voti per conferimento superiore a 120.000 Euro.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i



Paolo Panzeri
NOTAIO

conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

-----Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito
dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-
quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

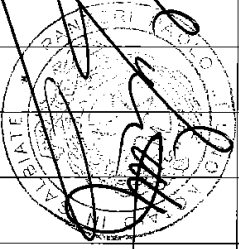
-----TITOLO V-----

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI
DEBITO-----

-----Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-
luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito
dall'art. 5 L. 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipa-
zione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,
prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione
degli utili.-----

	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
Renato Angelo Finotto	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.-----	
	Il valore di ciascuna azione è 200 Euro.-----	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.-----	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:-----	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali	
	- 14 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

li approvati dall'Assemblea;-----

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di

Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle

azioni eventualmente rimaste inoptate.-----

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spett-

ta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella

dei soci cooperatori.-----

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-

bligati:-----

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-

lità e nei termini previsti in sede di emissione;-----

b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni,

limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

-----**Art. 13 (Assemblea speciale)**-----

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazio-

ne Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,

le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal

presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministra-

zione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo

ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno

un terzo dei possessori di titoli nominativi.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-

re un voto per ogni azione posseduta.-----

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla

legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.-----

-----Art. 14 (Recesso)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.-----

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:-----

- a) esclusivamente al valore nominale;-----
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.-----

-----Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)-----

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410

e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra

l'altro:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----

- le modalità di circolazione;-----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di

corresponsione degli interessi;-----

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo

rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme

di legge.-----

-----TITOLO VI-----

-----IL RAPPORTO SOCIALE-----

-----Art. 16 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-

siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, eventuale indirizzo di posta elettronica e fax;-----

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----

c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali

e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

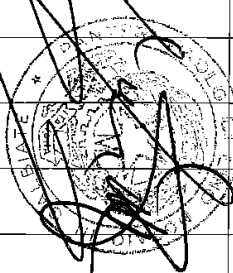
d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-

zione professionale, delle specifiche competenze possedute;---

	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto nonché gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 44 e seguenti del presente Statuto.-----	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
	d) Copia di un certificato camerale o equivalente risalente a non più di 90 giorni dal quale risulti la qualità e le attribuzioni di chi ha sottoscritto la domanda.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	

Renato Angelo Ferrario

10/10/2010



- 18 -



Paolo Panzeri
NOTAIO

tualistico e l'attività economica svolta.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-

ci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindi-

cate.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro

dei Soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,

motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammis-

sione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-

stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza

di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera

sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della successiva convocazione.-----

-----Art. 17 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

Statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto-----

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-

stratori;-----

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

c) a non partecipare - senza autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione e pena la decadenza dalla qualità di soci - contemporaneamente ad altre società (cooperative e non) ed associazioni o gruppi che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché - senza espresso assenso dell'organo di amministrazione - di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci prestatori presso cooperative collegate o facenti parte di Consorzi ai quali la Cooperativa aderisca.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata alla Cooperativa.--

-----Art. 18 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

-----Art. 19 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----

La domanda di recesso deve avvenire mediante comunicazione scritta essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 44 e seguenti.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----Art. 20 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-

strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;-----

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;-----

d) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di



Paolo Panzeri
NOTAIO

lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla

società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci

tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato

svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere com-

portamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui

si fonda il rapporto sociale;-----

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-

portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per

motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-

tivo;-----

g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-

ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria

permanenza in società, disertando senza giustificato motivo

espresso in forma scritta n. 5 Assemblee consecutive;-----

h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

Cooperativa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e se-

guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.---

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione

del rapporto di lavoro.-----

-----Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 44 e seguenti del presente Statuto.-----

-----Art. 22 (Liquidazione)-----
I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.-----

-----Art. 23 (Morte del socio)-----
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 22.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-
la data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra
essi che li rappresenterà di fronte alla società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo
e terzo comma del codice civile.-----

**Art. 24 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)-----**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-
mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-
que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.---

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b),
c), d) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
al pagamento dell'eventuale penale, qualora prevista nel rego-
lamento.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-

	te dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamen-	
	to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-	
	che fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del	
	codice civile.-----	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.-----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----	
	-----Art. 25 (Elementi costitutivi)-----	
	Il patrimonio della società è costituito:-----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da azioni di valore pari a Euro 25;-----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;-----	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa;-----	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	
	con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai so-	
	- 26 -	

	ci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci;-----	
	4) dalla riserva straordinaria;-----	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.-----	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude	
	l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittima-	
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizio-	
	ne al libro dei soci.-----	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.-----	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.-----	
	-----Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo Amministrativo.-----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art. 16 con par-	
	ticolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	- 27 -	

	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.-----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.---	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio Arbitrale.-----	
	L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad ac-	
	quistare o rimborsare quote o azioni della società purché sus-	
	sistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.	
	2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve di-	
	sponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente appro-	
	vato.-----	
	-----Art. 27 (Bilancio di esercizio)-----	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla re-	
	dazione della documentazione informativa ai sensi della norma-	
	tiva vigente e alla stesura della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale.-----	
	- 28 -	

	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
	li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e	
	della comunità territoriale.-----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-	
	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;-----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	- 29 -	

	prevalente.-----	
	L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili. In ogni caso le riserve non so-	
	no ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né	
	all'atto di scioglimento.-----	
	-----Art. 28 (Ristorni)-----	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà de-	
	liberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.	
	142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da pre-	
	disporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti	
	criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):-----	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----	
	b) la qualifica/professionalità;-----	
	c) i compensi erogati;-----	
	d) il tempo di permanenza nella società;-----	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;-----	
	f) la produttività.-----	
	- 30 -	

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito di valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.-----

-----TITOLO VIII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 29 (Organi)-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.-----

-----Art. 30 (Assemblee)-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli ammi-

	nistratori e dell'Organo di controllo.-----	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.-----	
	-----Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea ordinaria:-----	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ri-	
	storni;-----	
	2) procede alla nomina degli amministratori;-----	
	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;-----	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;-----	
	5) approva i regolamenti interni;-----	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;-----	
	7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'im-	
	presa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere	
	a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;-----	
	8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142	
	del 2001;-----	
	9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi	
	fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Leg-	
	ge n. 142 del 2001;-----	
	- 32 -	

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.-----

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.-----

-----Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al

	voto.-----	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e	
	per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure	
	per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le	
	relative delibere devono essere adottate con il voto favorevo-	
	le di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza	
	dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Li-	
	bro dei Soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento	
	anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea	
	delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei so-	
	ci.-----	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.-----	
	Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Con-	
	siglio di Amministrazione può decidere che il voto per le de-	
	libere riguardanti i punti 1, 5, 7 ,8 e 10 di cui al preceden-	
	te art. 31 sia espresso anche per corrispondenza. In questo	
	caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante	
	- 34 -	

raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione
proposta.-----

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro
mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la
data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministra-
zione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce
alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno espri-
mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensio-
ne, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro
contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno
e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi
per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle mag-
gioranze.-----

-----Art. 33 (Verbale delle deliberazioni)-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il
verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente
anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì
indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve
consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-
vorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-
nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straor-
dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-

	sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-	
	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-	
	ne.-----	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante della Confcooperative di Lecco alla quale la Coo-	
	perativa è aderente.-----	
	-----Art. 34 (Voto)-----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.-----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secon-	
	do comma.-----	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare da altro socio, mediante delega scritta.-----	
	Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci	
	aventi diritto al voto. Le deleghe, delle quali deve essere	
	fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla	
	cooperativa. Non possono essere mandatari gli amministratori e	
	i sindaci della cooperativa. Si applica in quanto compatibile,	
	l'art. 2372 del codice civile.-----	
	Non è ammesso il voto segreto.-----	
	-----Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)-----	
	- 36 -	

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.--

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

-----Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice pre-

	sidente.-----	
	-----Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-	
	petenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo	
	del codice civile.-----	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice ci-	
	vile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-	
	re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.-----	
	-----Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri.-----	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.-----	
	- 38 -	

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

-----Art. 39 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.

	2386 del codice civile.-----	
	-----Art. 40 (Compensi agli amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato;	
	si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.-----	
	-----Art. 41 (Rappresentanza)-----	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.-----	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori genera-	
	li, institori e procuratori speciali.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	- 40 -	

guardo.-----

-----Art. 42 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

-----Art. 43 (Controllo contabile)-----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società è esercitato

	ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----CONTROVERSIE-----	
	-----Art. 44 (Clausola Arbitrale)-----	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.-----	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui	
	al presente articolo è il preventivo esperimento di un tenta-	
	tivo di conciliazione della controversia a sensi e per gli ef-	
	- 42 -	

fetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito; in difetto il tentativo di conciliazione sarà esperito presso la Camera di Commercio promossa dalla CCIAA di Lecco.-----

-----Art. 45 (Arbitri e procedimento)-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;-----

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli

	diritti patrimoniali disponibili.-----	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35,	
	comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del ter-	
	mine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----	
	-----Art. 46 (Esecuzione della decisione)-----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.-----	
	-----TITOLO X-----	
	-----SCIoglimento e LIQUIDAZIONE-----	
	- 44 -	

	-----Art. 47 (Liquidatori)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	-----Art. 48 (Liquidazione del patrimonio)-----	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:-----	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori	
	e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per	
	l'intero valore nominale;-----	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	27, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;-----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.-----	
	-----TITOLO XI-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	-----Art. 49 (Regolamenti)-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	
	vazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno es-	
	- 45 -	

	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa e tutti gli altri regolamenti vigenti, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.-----	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:-----	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----	
	- 46 -	

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---

-----Art. 51 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.-----

Renato Angelo Ferraro

[Signature]

